



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2008 (13.11)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

2008/0103 (CNS)

2008/0104 (CNS)

2008/0105 (CNS)

2008/0106 (CNS)

15558/08

ADD 2

AGRI 383

AGRIORG 116

AGRISTR 28

AGRIFIN 96

ADDENDUM ALLA NOTA

del: Segretariato generale

al: Consiglio

nn. docc. prec.: 15203/08, 15204/08, 15205/08, 15206/08

n. prop. Com: 9656/08 - COM(2008) 306 definitivo

Oggetto: -Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

-Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...] /2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

-Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)

- *Valutazione dello stato di salute*

Si allega per le delegazioni, ai fini della discussione al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18-20 novembre 2008, la versione pulita del progetto consolidato di **regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...] /2008 al fine di adeguare la politica agricola comune.**

**Progetto di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU C ... del ..., pag.

considerando quanto segue:

- (1) Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003/2004 prevedevano la stesura di relazioni per valutarne l'efficacia e, in particolare, i risultati rispetto agli obiettivi perseguiti, nonché per analizzarne l'impatto sui mercati interessati. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata "In preparazione alla valutazione dello 'stato di salute' della PAC riformata"⁵. Occorre tenere conto di detta comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio⁶, di Comitato economico sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi risultanti da una consultazione pubblica.
- (2) Le disposizioni della PAC concernenti l'intervento pubblico dovrebbero essere semplificate mediante un'applicazione più estesa delle procedure di gara, onde addivenire ad una prassi armonizzata.

⁵ COM(2007) 722 definitivo.

⁶ Conclusioni del Consiglio adottate il 17 marzo 2008 (doc. 7150/08 del Consiglio).

- (3) Per quanto riguarda l'intervento per i cereali, il sistema dovrebbe essere adeguato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Al momento dell'adozione della riforma del regime d'intervento per il granturco da parte del Consiglio⁷, la Commissione si è impegnata ad effettuare una revisione del regime d'intervento nel settore dei cereali⁸, sulla base di un'analisi che prospettava un certo grado di rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, la soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio dovrebbe essere azzerata secondo lo stesso calendario della riforma del granturco. Ciò consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Le prospettive di mercato favorevoli valgono anche per il frumento duro. Ciò significa che l'acquisto all'intervento di questo cereale non ha più ragion d'essere in quanto i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Pertanto l'acquisto all'intervento non è più necessario e dovrebbe essere abolito. Dato che l'intervento nel settore dei cereali dovrebbe fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, occorre quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.
- (4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma della PAC del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto di riso all'intervento non è più necessario e dovrebbe essere abolito.

⁷ Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 270 del 21.10. 2003, pagg. 78-95).

⁸ Dichiarazione della Commissione figurante nel documento 9683/07 ADD 1 del Consiglio.

- (5) Secondo le previsioni, la produzione e il consumo di carni suine aumenteranno a medio termine, benché ad un ritmo più lento rispetto al passato decennio a causa della concorrenza del pollame e dei prezzi più alti dei mangimi. I prezzi delle carni suine dovrebbero rimanere notevolmente al di sopra del prezzo d'intervento. È da anni che non si effettuano più acquisti all'intervento di carni suine e, viste la situazione e le prospettive di mercato, dovrebbe pertanto essere abolita la possibilità di acquistare all'intervento tali carni.
- (6) Dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009, l'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti dovrebbe avere luogo nel 2009.
- (7) Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da una notevole espansione della domanda mondiale di materie prime lattiere determinata dall'aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo, nonché da una più marcata preferenza dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.
- (8) Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima del 1° maggio 2004, mentre l'aumento della produzione continua ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015. Dovrebbe essere realizzato un adeguamento graduale in modo da consentire un'"uscita morbida" dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote. Dovrebbe pertanto essere prevista l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali dell'1% ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014.

- (9) Il mercato dei formaggi è in costante espansione per effetto di una accresciuta domanda sia interna che esterna. In generale i prezzi dei formaggi sono pertanto da qualche tempo costanti e non sono stati oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi istituzionali dei prodotti sfusi (burro e latte scremato in polvere). Per un prodotto di alto valore e condizionato dal mercato come il formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto facoltativo all'ammasso privato non sono più giustificati né da un punto di vista economico, né in termini di gestione del mercato e dovrebbero quindi essere aboliti.
- (10) L'aiuto all'ammasso privato di burro è poco utilizzato. Nondimeno, in conseguenza dell'andamento stagionale della produzione di latte nella Comunità, anche la produzione di burro seguirà sempre un andamento stagionale. Il mercato del burro può essere soggetto a una pressione temporanea, che l'ammasso stagionale può quindi contribuire ad attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi dell'ammasso privato non sarebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbero facoltativi.
- (11) Nel contesto della riforma del settore lattiero-caseario e in considerazione dell'attuale situazione di mercato, gli aiuti dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato destinato alla produzione di caseina non sono più necessari. Nondimeno, essi potrebbero ancora tornare utili nell'eventualità di un accumulo di eccedenze di prodotti lattiero-caseari o in previsione di un tale rischio, con conseguente probabilità di grave squilibrio del mercato. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi dell'ammasso privato non sarebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbero facoltativi. In caso di applicazione, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere determinato in anticipo o tramite gara.
- (12) Gli aiuti allo smercio di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati al consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, ed erano azzerati prima che le gare fossero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e dovrebbero quindi essere aboliti.

- (13) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore – iniziato con la riforma della PAC del 2003 –, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁹, e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.
- (14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa¹⁰. Nel 2008 il Consiglio ha attuato questa decisione con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010¹¹; e ha inoltre deciso l'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. Anche l'aiuto per le fibre lunghe di lino dovrebbe ora essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, l'integrazione di tale sostegno nel regime di pagamento unico dovrebbe essere realizzata in due fasi; l'integrazione della prima metà dovrebbe avvenire nel 2011 e quella della seconda nel 2013.

⁹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...] /2008 (GU L .. del ..., pag. ...).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16).

¹¹ Regolamento (CE) n. 247/2008 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 ("Unico OCM"), GU L 76 del 19.3.2008, pag. 1.

- (15) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con l'erogazione al settore di una parte dell'aiuto e con il disaccoppiamento e l'integrazione nel regime di pagamento unico della parte restante. In considerazione della tendenza generale ad un più accentuato orientamento al mercato, delle attuali prospettive del mercato dei foraggi e delle colture proteiche e del particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Per mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto al settore, dovrebbero essere realizzati opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. Nonostante il settore sia in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, si dovrebbe prevedere un breve periodo transitorio di due anni per consentire al settore di adattarsi.
- (16) Il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate¹² non sarà più necessario una volta aboliti i relativi aiuti di cui all'articolo 75 [aiuto per le patate da fecola] del regolamento (CE) n. [...] /2008 del Consiglio [nuovo regolamento sui pagamenti diretti], del , [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹³. L'aiuto ai produttori è stato parzialmente disaccoppiato nel 2003 ed ora dovrebbe essere interamente disaccoppiato, pur con un breve periodo transitorio di due anni per consentire agli agricoltori di adeguare i propri impegni di fornitura al regime di aiuti alla fecola di patate. Anche il prezzo minimo delle patate da fecola dovrebbe essere mantenuto per due anni. Alla scadenza di questo termine, il regime di contingentamento associato al pagamento diretto dovrebbe essere abolito nel 2013, contemporaneamente alla piena integrazione dello stesso pagamento diretto nel regime di pagamento unico. Il processo di disaccoppiamento richiede un periodo di adattamento più lungo, per consentire al settore di adeguarsi al nuovo contesto di mercato. Nel frattempo, le relative disposizioni dovrebbero essere recepite, come nel caso di altri aiuti e regimi di contingentamento, nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

¹² GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2007 (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 1).

¹³ GU L ... del ..., pag.

- (17) La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e dovrebbe pertanto essere abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.
- (18) [...]
- (19) Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. Occorrerebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a livello comunitario in tutti i settori.
- (*) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 permette agli Stati membri di trattenere parte della componente "massimali nazionali", corrispondente ai pagamenti per superficie per il luppolo, e di utilizzare tali pagamenti, in particolare, per finanziare determinate attività delle organizzazioni di produttori riconosciute. Tale regolamento è abrogato e nel regolamento [nuovo regolamento sui pagamenti diretti] i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati. Per far sì che i pagamenti a favore delle organizzazioni di produttori di luppolo consentano loro di proseguire le attività come prima, una disposizione specifica dovrebbe prevedere che siano utilizzati importi equivalenti, nello Stato membro interessato, per le medesime attività.
- (*) Il regolamento "unico OMC" in vigore prevede che gli importi trattenuti sull'aiuto per gli oliveti ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano utilizzati per finanziare i programmi di attività delle organizzazioni di operatori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato. A fini di chiarezza e certezza del diritto, una disposizione specifica dovrebbe precisare gli importi da utilizzare negli Stati membri interessati per i programmi di attività.

- (20) Ai fini della certezza del diritto e della semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni sulla disapplicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato con riguardo ai pagamenti erogati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione¹⁴, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità¹⁵, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo¹⁶, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi¹⁷ e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹⁸. In questo contesto, le disposizioni dei succitati regolamenti che, in determinate circostanze, potrebbero rientrare nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le disposizioni in questione recano idonee condizioni per la concessione degli aiuti, tali da evitare indebite distorsioni della concorrenza.
- (21) È pertanto opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008.

¹⁴ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2008 (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 5).

¹⁵ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

¹⁶ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

¹⁷ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

¹⁸ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(22) Ai fini della certezza del diritto occorrerebbe abrogare i seguenti atti, diventati obsoleti: regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia¹⁹ ; regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole²⁰ ; regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia²¹ ; regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari²² e regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera²³ . I seguenti atti diventeranno obsoleti a partire dal 1° maggio 2009 e dovrebbero pertanto, per le stesse ragioni, essere abrogati a partire da tale data: regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia²⁴ e il regolamento (CE) n. 315/2007, del Consiglio, del 19 marzo 2007, che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia²⁵ .

(23) È opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, affinché le disposizioni del presente regolamento non interferiscano con taluni aiuti erogabili per le campagne di commercializzazione 2008/2009 o 2009/2010, occorrerebbe fissare una data di applicazione successiva per le disposizioni che interessano direttamente il funzionamento di regimi in settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. In questi casi, il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a decorrere dall'inizio delle campagne di commercializzazione 2009/2010 o 2010/2011,

¹⁹ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).

²⁰ GU L 126 del 9.5.1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

²¹ GU L 216 del 27.7.1989, pag. 5.

²² GU L 187 del 29.7.1993, pag. 8.

²³ GU L 190 del 22.7.2005, pag. 1.

²⁴ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 5).

²⁵ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

(1) Nel paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

(2) È aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù del titolo III, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 17 e 21, in conformità del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...] /2008 [il presente regolamento].

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

(1) All'articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100%, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20% della spesa ammissibile."

(2) È aggiunto il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis
Aiuti di Stato

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11, in conformità del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...] /2008 [il presente regolamento].

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1405/2006

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 4 e 7, in conformità del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...] /2008 [il presente regolamento].

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

(1) All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

(2) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I prezzi di riferimento per i cereali fissati nel paragrafo 1, lettera a), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità designati a norma dell'articolo 41."

(3) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;"

ii) la lettera b) è soppressa;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

- (4) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:

"SOTTOSEZIONE II

APERTURA E SOSPENSIONE DEGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;
- c) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
 - a) è aperto per i cereali, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
 - b) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.

La Commissione riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera b), se le condizioni ivi specificate non sussistono più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:
 - a) per orzo, granturco e sorgo, 0 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera a);
 - b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;
 - c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d);
 - d) per il latte scremato in polvere, 109.000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d).
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b), durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.
3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato."

(5) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

**"SOTTOSEZIONE III
PREZZI D'INTERVENTO**

Articolo 18

Prezzi d'intervento

1. I prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento per i prodotti di cui all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
2. Il prezzo d'intervento determinato a norma del paragrafo 1 non deve essere superiore:
 - a) per i cereali, ai rispettivi prezzi di riferimento;
 - b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;
 - c) per il burro, al 90% del prezzo di riferimento;
 - d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.
3. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80% del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi."

- (6) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione III, la sottosezione I è soppressa.
- (7) L'articolo 31 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:
"c bis) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
c ter) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%;"
- ii) la lettera e) è soppressa;
- b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
- (8) È aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 34 bis

Condizioni per la concessione dell'aiuto per il burro

- "1. La Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato di burro, in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzino un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere evitato o appianato mediante un ammasso stagionale.
2. L'importo dell'aiuto è fissato dalla Commissione in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro."

(9) L'articolo 36 è soppresso.

(10) All'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione designa i centri d'intervento nel settore dei cereali e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

La Commissione può designare centri d'intervento per ogni singolo cereale."

(11) All'articolo 43, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi dell'articolo 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento – compresa l'etichettatura –, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;"

(12) All'articolo 46, il paragrafo 3 è *soppresso*.

(13) L'articolo 48, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione può adottare misure specifiche per compensare penurie di risorse dovute a calamità naturali"

(14) L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

Regimi di quote

1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:
 - a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);
 - b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
 - c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III."

(15) Nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la seguente sezione III bis:

"SEZIONE III BIS

QUOTE DI FECOLA DI PATATE

Articolo 84 bis

Quote di fecola di patate

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, secondo il disposto dell'articolo 204, paragrafo 5, e conformemente all'allegato X bis.

2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.
3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.
4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5% della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.
6. Le disposizioni della presente sezione non **si applicano** alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 75 [aiuto per le patate da fecola] del regolamento (CE) n. [...] /2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti]."

(16) All'articolo 85 è aggiunta la seguente lettera :

- "d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie."

(17) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa.

(18) All'articolo 91, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso, per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2012/2013, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore."

(19) All'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:

- a) 200 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;
nonché
- b) 100 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013."

(20) All'articolo 94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2012/2013, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I."

(21) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:

**"SOTTOSEZIONE III
FECOLA DI PATATE**

Articolo 95 bis

Premio per la fecola di patate

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

2. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione."

(22) L'articolo 96 è soppresso.

(23) Gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

Articolo 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti."

(24) L'articolo 101 è soppresso.

(25) All'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso."

(26) È inserita la seguente sezione:

"SEZIONE III BIS

AIUTI AL SETTORE DEL LUPPOLO

Articolo 102 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. La Comunità finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 122, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui al suddetto articolo.
2. Il finanziamento comunitario annuale per il pagamento alle organizzazioni di produttori ammonta per la Germania a 2,277 milioni di EUR.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione."

(27) L'articolo 103 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

" 1. La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o più dei seguenti settori:";

b) dopo il paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis. Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività ammonta a:

- a) 11,098 milioni di EUR per la Grecia,
- b) 0,576 milioni di EUR per la Francia, e
- c) 35,991 milioni di EUR per l'Italia.";

(28) All'articolo 103 sexies, il paragrafo 2 è soppresso.

(29) All'articolo 105, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109."

(30) L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Articolo 119

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione."

(31) All'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma."

(32) All'articolo 124, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1."

(33) L'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 102, **102 bis**, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 104, 105 e 182 e in conformità al presente regolamento."

(34) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto :

"(5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 2011, sulle modalità dell'estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi, in particolare, gli eventuali ulteriori aumenti delle quote o le eventuali riduzioni del prelievo supplementare."

(35) All'articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2012/2013 per la fecola di patate."

(36) Nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(37) L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis.

(38) L'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis.

(39) L'allegato IV è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Qualità standard dello zucchero";

b) La parte A è soppressa.

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...] /2008.

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 6

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2008

All'articolo 127 del regolamento (CE) n. 479/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta salva l'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù del titolo II, del titolo V, capo III e dell'articolo 119 del presente regolamento e in conformità al presente regolamento."

Articolo 7
Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1868/94 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

2. I regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93 e (CE) n. 1182/2005 sono abrogati.

3. I regolamenti (CE) n. 2596/97 e (CE) n. 315/2007 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° maggio 2009.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia:

- a) i punti da 1 a 11 e il punto **13** dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal:
 - i) 1° marzo 2009 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - ii) 1° luglio 2009 per quanto riguarda il settore dei cereali;
 - iii) 1° settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso;
 - iv) 1° ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero;

- b) i punti 14, 15, 16, i punti da 18 a 24, i punti 30, 35 e 37 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009;
- d) il punto 17 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

"1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro

Stato membro	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Belgio	3 427 288.740	3 461 561.627	3 496 177.244	3 531 139.016	3 566 450.406	3 602 114.910	3 602 114.910
Bulgaria	998 580.000	1 008 565.800	1 018 651.458	1 028 837.973	1 039 126.352	1 049 517.616	1 049 517.616
Repubblica ceca	2 792 689.620	2 820 616.516	2 848 822.681	2 877 310.908	2 906 084.017	2 935 144.857	2 935 144.857
Danimarca	4 612 619.520	4 658 745.715	4 705 333.172	4 752 386.504	4 799 910.369	4 847 909.473	4 847 909.473
Germania	28 847 420.391	29 135 894.595	29 427 253.541	29 721 526.076	30 018 741.337	30 318 928.750	30 318 928.750
Estonia	659 295.360	665 888.314	672 547.197	679 272.669	686 065.395	692 926.049	692 926.049
Irlanda	5 503 679.280	5 558 716.073	5 614 303.234	5 670 446.266	5 727 150.729	5 784 422.236	5 784 422.236
Grecia	836 923.260	845 292.493	853 745.418	862 282.872	870 905.700	879 614.757	879 614.757
Spagna	6 239 289.000	6 301 681.890	6 364 698.709	6 428 345.696	6 492 629.153	6 557 555.445	6 557 555.445
Francia	25 091 321.700	25 342 234.917	25 595 657.266	25 851 613.839	26 110 129.977	26 371 231.277	26 371 231.277
Italia	10 740 661.200	10 848 067.812	10 956 548.490	11 066 113.975	11 176 775.115	11 288 542.866	11 288 542.866
Cipro	148 104.000	149 585.040	151 080.890	152 591.699	154 117.616	155 658.792	155 658.792
Lettonia	743 220.960	750 653.170	758 159.701	765 741.298	773 398.711	781 132.698	781 132.698
Lituania	1 738 935.780	1 756 325.138	1 773 888.389	1 791 627.273	1 809 543.546	1 827 638.981	1 827 638.981
Lussemburgo	278 545.680	281 331.137	284 144.448	286 985.893	289 855.752	292 754.310	292 754.310
Ungheria	2 029 861.200	2 050 159.812	2 070 661.410	2 091 368.024	2 112 281.704	2 133 404.521	2 133 404.521
Malta	49 671.960	50 168.680	50 670.366	51 177.070	51 688.841	52 205.729	52 205.729
Paesi Bassi	11 465 630.280	11 580 286.583	11 696 089.449	11 813 050.343	11 931 180.847	12 050 492.655	12 050 492.655
Austria	2 847 478.469	2 875 953.254	2 904 712.786	2 933 759.914	2 963 097.513	2 992 728.488	2 992 728.488
Polonia	9 567 745.860	9 663 423.319	9 760 057.552	9 857 658.127	9 956 234.709	10 055 797.056	10 055 797.056
Portogallo	1 987 521.000	2 007 396.210	2 027 470.172	2 047 744.874	2 068 222.323	2 088 904.546	2 088 904.546
Romania	3 118 140.000	3 149 321.400	3 180 814.614	3 212 622.760	3 244 748.988	3 277 196.478	3 277 196.478
Slovenia	588 170.760	594 052.468	599 992.992	605 992.922	612 052.851	618 173.380	618 173.380
Slovacchia	1 061 603.760	1 072 219.798	1 082 941.996	1 093 771.416	1 104 709.130	1 115 756.221	1 115 756.221
Finlandia	2 491 930.710	2 516 850.017	2 542 018.517	2 567 438.702	2 593 113.089	2 619 044.220	2 619 044.220
Svezia	3 419 595.900	3 453 791.859	3 488 329.778	3 523 213.075	3 558 445.206	3 594 029.658	3 594 029.658
Regno Unito	15 125 168.940	15 276 420.629	15 429 184.836	15 583 476.684	15 739 311.451	15 896 704.566	15 896 704.566

"

ALLEGATO II

"ALLEGATO X BIS

Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di commercializzazione

Stato membro	(tonnellate)
Repubblica ceca	33 660
Danimarca	168 215
Germania	656 298
Estonia	250
Spagna	1 943
Francia	265 354
Lettonia	5 778
Lituania	1 211
Paesi Bassi	507 403
Austria	47 691
Polonia	144 985
Slovacchia	729
Finlandia	53 178
Svezia	62 066
TOTALE	1 948 761

"

ALLEGATO III

"20 bis. Regolamento (CEE) n. 1868/94

Regolamento (CEE) n. 1868/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma	Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2
Articolo 4	Articolo 84 bis, paragrafo 3
Articolo 4 bis	Articolo 95 bis, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 95 bis, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5
Articolo 7	Articolo 84 bis, paragrafo 6
Articolo 8	Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3

"
